



**Università
degli Studi
di Palermo**

Area Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane
Settore Rapporti con AOUP, Collaborazioni esterne e incarichi extra istituzionali

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010;

VISTO lo Statuto;

VISTO il D.R. rep. n. 3493 del 18/12/2018 con il quale è stato emanato il “*Regolamento in materia di regime delle incompatibilità per i professori e i ricercatori dell’università degli studi di Palermo, sui criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni e sulle modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi interni*”, deliberato dal Senato Accademico in data 26.11.2018 (delibera n. 38) e dal Consiglio di Amministrazione in data 27.11.2018 (delibera n. 80);

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 289/2023 – prot. n. 113582 del 26.07.2023;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1069/2024 – prot. n. 125598 del 26.07.2024;

DECRETA

ai sensi dell’art.11, comma 2, dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, l’emanazione del “*Regolamento in materia di regime delle incompatibilità per i professori ed i ricercatori dell’università degli studi di Palermo e sui criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni*”, di cui di seguito si riporta il testo:

Regolamento in materia di regime delle incompatibilità per i professori ed i ricercatori dell’università degli studi di Palermo e sui criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni

TITOLO I- DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 240/2010, dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 13, 14 e 15 del d.P.R. 382/1980, nel rispetto, altresì, dei principi di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i., al d.lgs. n. 235/2012, oltre che ai d.lgs. n. 33/2013, n. 39/2013, n. 175/2016.
2. Il presente Regolamento disciplina gli incarichi esterni ai propri doveri di ufficio dei professori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato, dell’Università degli Studi di Palermo (di seguito “Università”). Per incarichi esterni si intendono tutte le attività e gli incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, svolti dai docenti per conto di soggetti diversi dall’Ateneo.
3. Le attività e gli incarichi esterni possono essere:
 - liberamente esercitabili;
 - esercitabili previa comunicazione;
 - esercitabili previa autorizzazione;
 - incompatibili.
4. Il presente regolamento non si applica al personale che presti servizio, in regime di convenzione, presso strutture convenzionate con il S.S.N., limitatamente allo svolgimento di prestazioni sanitarie ricomprese nelle specifiche funzioni convenzionate, da espletarsi in favore di soggetti pubblici o privati e disciplinate da apposita normativa; restano invece



disciplinati dal presente Regolamento gli incarichi di cui all'art. 1, che riguardino attività di tipo non sanitario, svolte da personale universitario in convenzione con il S.S.N. o che riguardino attività sanitarie non ricomprese nelle funzioni convenzionate, svolte dallo stesso personale.

5. Il presente Regolamento non si applica altresì agli incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, né a quelli conferiti dalle organizzazioni sindacali a docenti distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita, fermo restando l'obbligo di rispettare quanto previsto nel presente Regolamento per eventuali altri incarichi ricevuti durante la condizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo nonché i commi 4 e 5 dell'art. 7 del presente Regolamento.
6. I docenti possono svolgere attività e funzioni esterne ai propri doveri di ufficio, secondo quanto previsto dal presente regolamento, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università ed ove siano rispettati gli obblighi istituzionali di didattica, scientifici e gestionali, nel rispetto dei limiti complessivi al trattamento economico stabiliti dalle norme di legge. Resta inteso che detto limite è da intendersi omnicomprensivo del cumulo degli emolumenti comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per qualsivoglia incarico conferito da soggetti pubblici o privati e che nella ipotesi di incarichi pluriennali a titolo oneroso, il rispetto del predetto limite sarà annualmente verificato con imputazione del compenso pro quota all'anno di riferimento.
7. I docenti già destinatari di delega rettorale sono tenuti a comunicare preventivamente la proposta di incarico esterno, affinché il Rettore valuti, previo espressa dichiarazione, l'opportunità o meno di mantenere la delega già conferita.
8. In ogni caso, non possono essere svolte attività extra-istituzionali attraverso l'utilizzo di beni ed attrezzature di proprietà o in uso dell'Università e/o di cui si dispone per ragioni d'ufficio, o che si svolgono nei locali dell'Università, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato. Rimangono salve le attività conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R.382/80 e gli incarichi negli Spin-off accademici o universitari, disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo.
9. Il Rettore, avvalendosi degli uffici per l'attività ispettiva, effettua un monitoraggio sull'espletamento delle attività di cui al presente regolamento, per verificarne la rispondenza alle norme di legge.

Art 2 - Obbligo di dichiarazione dell'afferenza

1. I docenti sono tenuti ad indicare l'appartenenza all'Università degli Studi di Palermo nelle pubblicazioni scientifiche, nelle relazioni a convegni, conferenze, congressi, workshop, progetti e programmi di ricerca svolti a qualunque titolo, nonché nelle attività didattiche svolte in favore di terzi.

Art. 3 - Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. Sono compatibili con lo status di docente universitario e non soggette ad autorizzazione tutte le attività, anche con retribuzione, che rientrano tra i compiti istituzionali e i doveri di ufficio nell'Ateneo di Palermo e, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, le attività a titolo gratuito, incluse quelle per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate.



2. Sono inoltre compatibili le attività che siano ricomprese nella sfera individuale della socialità e quelle che si concretizzino nell'espressione di diritti costituzionalmente garantiti, quali le libertà di associazione, di manifestazione del pensiero e artistica.

Art. 4 – Attività liberamente esercitabili

I docenti altresì possono svolgere liberamente, sia a titolo gratuito che con retribuzione, le seguenti attività:

- a) attività di valutazione e di referaggio;
- b) lezioni e seminari, non rientranti nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), a carattere occasionale nel limite massimo di 30 ore annue a favore dello stesso Committente;
- c) attività di collaborazione scientifica, inclusa quella resa in qualità di esperto in consigli scientifici degli enti di ricerca o in advisory boards, purché tale attività non determini un conflitto di interessi;
- d) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché partecipazione a convegni e seminari accademici;
- e) attività pubblicistiche ed editoriali, nonché collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- f) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ovvero svolte nell'ambito della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e altri enti formativi pubblici;
- g) partecipazione a commissioni in ambito universitario, partecipazione a commissioni di studio e valutazione scientifica presso altri Atenei, pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro, nonché partecipazione a commissioni di concorso o di esame, o partecipazione a comitati tecnici e commissioni ministeriali, e/o regionali o di altri Enti pubblici;
- h) attività di carattere artistico o sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;
- i) attività svolte a titolo gratuito presso enti, fondazioni e associazioni, tutti senza scopo di lucro, operanti nell'ambito del volontariato e delle attività sportive, ricreative, culturali e scientifiche;
- l) attività di consulenza.

Art. 5 – Attività liberamente esercitabili previa comunicazione

I docenti, previa comunicazione nel caso di regime a tempo pieno, possono inoltre svolgere, sia a titolo gratuito sia con retribuzione, le seguenti attività:

- a) lezioni e seminari, non rientranti nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), a carattere occasionale, oltre le 30 ore annue a favore dello stesso Committente e comunque nel limite massimo di 50 ore annue;
- b) partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere, dell'autorità governativa e dagli altri Organi costituzionali dello Stato;
- c) incarichi di perizie e consulenze tecniche o scientifiche d'ufficio o di parte, ovvero espletamento di funzioni di commissario ad acta nominato dall'autorità giudiziaria;
- d) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali o della libera manifestazione del pensiero, fatte salve le attività previste dall'art. 4.



Art. 6 – Limiti e modalità di comunicazione delle attività liberamente esercitabili

1. Le attività di cui agli art. 4 e art. 5 del presente regolamento non devono essere svolte con modalità tali da essere configurabili come attività libero professionali.
2. La comunicazione di cui all'art 5 deve essere trasmessa al Rettore prima dell'avvio delle attività e comunque entro 10 giorni dal conferimento, utilizzando la modulistica resa disponibile sul portale istituzionale telematico dell'Università. Laddove il Rettore rilevi il non corretto inquadramento dell'attività tra quelle liberamente esercitabili o la sussistenza di conflitto di interessi, di incompatibilità, di violazione normativa, gli uffici danno comunicazione al docente entro quindici giorni, invitandolo a sospendere immediatamente le attività, con eventuale restituzione di somme già percepite nei casi previsti dalla legge.
3. Per quel che riguarda l'attività di consulenza di cui all'art. 4, comma 1, lett. 1), il singolo docente assume la responsabilità che la stessa possa essere ritenuta liberamente esercitabile, a condizione che sia resa a titolo personale, non abituale, non in forma organizzata e a carattere non professionale e in assenza di conflitto di interesse. L'attività in questione non può, in ogni caso, limitare o compromettere lo svolgimento degli obblighi istituzionali e le attività programmate del docente in ateneo. Laddove l'attività di consulenza si prolunghi oltre sei mesi, il docente invia al Rettore, con cadenza semestrale, ulteriori comunicazioni sulle attività svolte.
4. Non sono soggetti all'autorizzazione gli incarichi affidati, ai sensi del vigente regolamento, con determinazione o delibera degli Organi di governo dell'Ateneo.

Art. 7 - Attività e incarichi incompatibili

1. A tutti i docenti è fatto divieto di svolgere i seguenti incarichi extra istituzionali:
 - a) l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dettata dallo specifico Regolamento di Ateneo e salva la possibilità di assumere cariche in società cooperative.
 - b) l'esercizio di attività artigianale ed agricola di tipo imprenditoriale. È tuttavia consentita la partecipazione in società agricole a conduzione familiare purché l'impegno risulti non abituale e continuato;
 - c) l'assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, del D.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010;
 - d) la partecipazione in qualità di socio a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della società, come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice e di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c. nella società semplice. Risulta invece compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, aventi fini di lucro, purché la stessa non comporti l'assunzione di cariche gestionali e purché la



- partecipazione azionaria non si ponga in posizione di controllo;
- e) la partecipazione in società aventi fini di lucro con cariche gestionali e/o compiti operativi (Presidente, Direttore Generale, Amministratore unico o delegato, consigliere di amministrazione, etc.) salvo che la carica, per legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, o organismi in controllo di pubbliche amministrazioni e imprese pubbliche e sia stata preventivamente autorizzata, oppure sia ricoperta su designazione della stessa Università, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010.
2. Nell'espletamento di incarichi esterni i docenti non possono svolgere attività:
 - a) che per loro natura e intensità arrechino detrimento all'espletamento degli obblighi istituzionali di didattica, scientifici e gestionali;
 - b) il cui svolgimento possa determinare una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo, o tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni attribuite al docente; in tal caso il docente è obbligato ad astenersi dallo svolgimento dell'attività, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
 3. È fatto divieto di svolgere attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari e al completamento dei curricula degli studi universitari, a favore di società, enti od organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti.
 4. È fatto divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un vantaggio significativo in decisioni o attività inerenti alle cariche accademiche o istituzionali ricoperte.
 5. I docenti non possono assumere incarichi di rappresentanza e difesa nelle controversie contro l'Ateneo o incarichi di consulenza per le parti avverse nei contenziosi nei quali l'Ateneo è controparte.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I DOCENTI IN REGIME DI TEMPO PIENO

Art. 8 - Attività compatibili previa autorizzazione

1. Per i docenti a tempo pieno è necessaria l'autorizzazione preventiva del Rettore per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica configurabili come insegnamenti nell'ambito di corsi o moduli didattici o comunque che comportino l'erogazione di CFU presso Università italiane o estere. L'autorizzazione è prevista per anno accademico. In relazione a incarichi svolti presso la stessa Università italiana oltre il primo anno, l'autorizzazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati;
 - b) incarichi conferiti per lo svolgimento di attività di ricerca presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
 - c) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
 - d) incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di



fondazioni, associazioni, o altri enti senza scopo di lucro, da individuarsi anche alla luce delle disposizioni statutarie;

- e) ruoli istituzionali in enti in house senza scopo di lucro;
- f) incarichi di arbitro, di segretario o di componente di collegi arbitrali, fermo restando quanto previsto dall'art. 61 comma 9, dl 25 Giugno 2008 n 112 convertito in Legge 6 Agosto 2012 n.133;
- g) partecipazione a commissioni di collaudo o di appalto, istituite da enti pubblici, comprese le commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede l'istituzione di un albo dei commissari di gara, fermo restando quanto previsto dall'art. 61 comma 9, dl 25 Giugno 2008 n 112 convertito in Legge 6 Agosto 2012 n. 133;
- h) incarichi di componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del d.P.R. n. 105/2016;
- i) incarichi per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi e regolamenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, e art. 20, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010;
- j) attività svolte per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in qualità di esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, per le quali le amministrazioni conferenti richiedono le autorizzazioni.

Art. 9 – Attività e incarichi incompatibili con la condizione di docente a tempo pieno

1. Sono incompatibili con la condizione di docente a tempo pieno:
 - a) l'esercizio di attività libero-professionale, intesa come l'insieme di attività professionali che le leggi specifiche sulle diverse professioni qualificano come "esclusive" in quanto possono essere svolte unicamente dai professionisti iscritti negli appositi albi e non in situazione di incompatibilità;
 - b) le attività di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 (incentivi per funzioni tecniche), in favore di soggetti privati o pubblici, ivi compresa l'Università di Palermo;
 - c) l'attività di consulenza esterna laddove connotata da caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità.

TITOLO III - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I DOCENTI IN REGIME DI TEMPO DEFINITO

Art. 10 - Attività liberamente esercitabili

1. I docenti in regime di tempo definito possono svolgere attività libero-professionale e di lavoro autonomo anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse.
2. I docenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Rettore eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento di attività o nell'assunzione di incarichi.



Art 11 - Incarichi esercitabili previa autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, dall'art. 12, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010, i docenti a tempo definito possono assumere incarichi istituzionali e gestionali in società anche a scopo di lucro, esclusivamente a condizione che:

- a) la carica ricoperta non comporti la titolarità di alcun autonomo potere attribuito per legge, per statuto o per delega, come per esempio nel caso degli amministratori indipendenti delle società quotate, oppure la carica, sulla base di una disposizione di legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, o organismi in controllo di pubbliche amministrazioni e imprese pubbliche;
- b) l'incarico sia autorizzato nei modi e nelle forme previsti dal presente Regolamento.

2. È consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, ai sensi dell'art. 6, co. 12, della Legge n. 240 del 30/12/2010;
- b) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica configurabili come insegnamenti nell'ambito di corsi o moduli didattici o comunque che comportino l'erogazione di CFU presso Università italiane o estere.

L'autorizzazione è prevista per anno accademico. In relazione a incarichi svolti presso la stessa Università italiana oltre il secondo anno, l'autorizzazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati nei casi in cui gli incarichi comportino un impegno complessivo superiore alle quaranta ore annue.

3. I docenti impegnati nelle attività all'estero di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo devono garantire in via prioritaria l'adempimento dei propri obblighi nei confronti dell'Ateneo, con riferimento all'attività didattica, di ricerca e alla partecipazione agli organi collegiali. La produzione scientifica realizzata durante la permanenza all'estero dovrà in ogni caso dare atto dell'appartenenza all'Ateneo. L'adesione del docente a progetti di ricerca competitivi, qualora il bando lo consenta, potrà in ogni caso avere luogo solo quale componente di un'unità di ricerca dell'Ateneo.

TITOLO IV - CRITERI E PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI PER CONTO DI SOGGETTI DIVERSI DALL'UNIVERSITÀ

Art. 12 - Criteri per il rilascio della autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato a seguito di istruttoria nella quale, oltre a valutare l'inesistenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interesse e di concorrenza come determinate dall'art. 1 del presente Regolamento, si accerta, a seguito di parere del Direttore di Dipartimento, che l'incarico non sia di pregiudizio all'assolvimento dei compiti istituzionali del docente né di pregiudizio all'adempimento di ogni altro dovere accademico.

2. Ai fini del rilascio del predetto provvedimento verrà accertato in via istruttoria dal competente Ufficio che l'incarico per il quale viene richiesta l'autorizzazione:



- a) rientri fra quelli autorizzabili a norma di legge o di regolamento;
 - b) non concorra a generare situazioni di svantaggio economico o comunque di conflitto di interesse o pregiudizio, anche all'immagine, dell'Ateneo.
3. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si deve concludere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso si intende negata.

Art. 13 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dall'interessato al Rettore attraverso accesso alla rete intranet e la compilazione di apposito format predisposto dall'amministrazione.
2. Il richiedente provvederà a completare la compilazione del predetto format con i dati non in possesso dell'Amministrazione ed in particolare con l'indicazione obbligatoria dei seguenti elementi:
 - a) il soggetto che intende conferire l'incarico, precisando la natura giuridica dello stesso, il codice fiscale, nonché la sede legale del medesimo;
 - b) l'oggetto dell'incarico;
 - c) le modalità di svolgimento dell'incarico con riguardo al luogo, alla durata, all'impegno orario richiesto per il suo espletamento;
 - d) l'attestazione del carattere occasionale dell'incarico;
 - e) il compenso lordo previsto o presunto, allegando, ove possibile, la proposta di incarico e ogni altro documento ritenuto utile per l'istruzione della pratica.
3. La richiesta deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, la quale non può in alcun modo avere luogo senza il rilascio della preventiva autorizzazione.
4. In presenza di incarichi conferiti in data anteriore ad assunzione, trasferimento od opzione per il regime di impegno a tempo pieno, al fine del completamento dei medesimi, deve essere presentata nuova domanda di autorizzazione.
5. Sulle richieste di autorizzazione avanzate, il Direttore del Dipartimento di afferenza del Docente interessato esprime parere entro cinque giorni lavorativi. Per le richieste di autorizzazione avanzate dal Direttore del Dipartimento il parere è espresso dal Consiglio di Dipartimento. L'istanza così completata sarà automaticamente trasmessa al competente Settore per la relativa attività istruttoria.
6. L'autorizzazione viene rilasciata con provvedimento del Rettore, nel rispetto dei presupposti e dei criteri previsti dal presente regolamento.
7. Il Rettore, ferme restando le specifiche incompatibilità previste dallo Statuto per la carica, viene autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione.



TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI

Art 14 - Controlli e sanzioni per svolgimento di incarichi senza la preventiva autorizzazione

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti e doveri d'ufficio, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore, per essere destinati ad incremento del fondo di Ateneo per la Premialità.
2. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei docenti hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa della quale vengano a conoscenza.
3. In assenza della predetta autorizzazione preventiva l'atto di conferimento è nullo di diritto.
4. Il docente che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato a pena di decadenza dal Rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità medesima.
5. L'Amministrazione cura la tenuta dell'anagrafe degli incarichi, suddivisi per anno solare, e attraverso il Servizio Ispettivo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 62, l. n. 662/1996, può effettuare verifiche, anche a campione, sullo svolgimento degli incarichi esterni dei propri dipendenti.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, 53 del D.Lgs. n. 165/2001, 6 della Legge n. 15/2005 e 6 della Legge n. 240/2010 e successive modificazioni, nonché le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.
2. I docenti delegati dal Rettore e già destinatari di incarichi esterni sono tenuti a comunicare il contenuto dei loro incarichi, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, affinché il Rettore valuti l'opportunità o meno di mantenere la delega già conferita.
3. Fermo restando le autorizzazioni già concesse nel vigente Anno Accademico, il presente regolamento è pubblicato sull'albo ufficiale dell'Università degli Studi di Palermo ed entrerà in vigore ai sensi dell'art 11, comma 2, dello Statuto di Ateneo. Dalla data della sua entrata in vigore il presente Regolamento sostituisce il previgente Regolamento in materia regime di incompatibilità per i professori e i ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n. 3493 del 18/12/2018 per la parte relativa agli incarichi esterni.

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri